



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA “CLINICA VILLA VITTORIA S.R.L.”, CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI ANTONIMINA (RC), IN VIA CAV. ETTORE URSINO SNC, LOCALITA' BAGNI, P. IVA 01208350809.
RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO PER N. 20 P. L. DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA EXTRAOSPEDALIERA, N. 20 P. L. DI RSA ANZIANI (R2), N. 20 P. L. DI RSA NUCLEO ALZHEIMER (R2D) E N. 28 P. L. DI CASA PROTETTA PER ANZIANI.

Codice Proposta: 67835

N°. 94 DEL 24/03/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente *p. t.* della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 *bis*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss. mm. ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore Subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Subcommissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO CHE:

- l'Associazione Mutua Benevolentia, con sede legale in Locri in via Garibaldi n. 168, P. IVA 01208350809, gestore della struttura "Clinica Villa Vittoria" con sede operativa nel Comune di Antonimina (RC) via cav. Ettore Ursino snc è stata accreditata con DPGR n. 1/2011 per n. 40 posti letto di RSA Anziani (R2), n. 28 posti letto di Casa Protetta (R3) e n. 20 posti letto di Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo;
- con nota prot. n. 380958 del 20 novembre 2020 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e *Welfare* si è preso atto della trasformazione societaria dell'Associazione Mutua Benevolentia in Società a responsabilità limitata e del cambio di denominazione in "Clinica Villa Vittoria S.r.l.", operazioni soggette a semplice comunicazione ai sensi dell'art. 9 comma 6 lett. b) della l. r. n. 24/2008;

CONSIDERATO che, l'art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo

provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente;

PRESO ATTO CHE, con istanza acquisita al prot. n. 411275 del 14/12/2020, reiterata e integrata con nota prot. n. 267660 del 08/06/2022, il rappresentante legale della società Clinica Villa Vittoria S.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'accreditamento pern. 20 p. I. di riabilitazione estensiva extraospedaliera, n. 40 p. I. di RSA anziani (R2) e n. 28 p. I. di casa protetta per anziani;

TENUTO CONTO CHE:

- il Rappresentante Legale della predetta struttura con pec del 21 maggio 2019, prot. n. 195611, aveva avanzato istanza di riconversione/trasformazione dell'autorizzazione/accreditamento dei n. 40 posti letto, accreditati con DPGR 1/2011, di RSA Anziani (R2) in n. 20 posti letto di RSA Anziani e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Demenze (R2D);

-con DDG n. 300 del 12/01/2024 e DCA n. 30 del 05/02/2024 è stata autorizzata e accreditata la suddetta riconversione/trasformazione;

DATO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare*, all'esito dell'*iter* istruttorio:

- con nota prot. n. 277239 del 14/06/2022, ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante ("OTA"), competente ai sensi del DCA n. 95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del predetto accreditamento, dandone comunicazione alla parte istante in ossequio all'art. 7 e ss. della legge n. 241/90;

-con nota prot. 443141 del 07/10/2022, alla luce della riconversione/trasformazione in essere ha richiesto all'OTA, relativamente all'istanza di rinnovo accreditamento, di valutare il possesso dei requisiti secondo la nuova configurazione richiesta (n. 20 posti letto di RSA Anziani e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Demenze (R2D) anziché n. 40 p.l. di RSA);

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che *"il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso"*;

CONSIDERATO che, con pec del 31/05/2023, acquisita al prot. n. 247049 di pari data, è stato trasmesso il verbale di verifica finale datato 26/05/2023 della visita effettuata dall'OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- il Gruppo di Audit si esprime favorevolmente sul possesso dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento per n. 20 p. I. di riabilitazione estensiva extraospedaliera, n. 20 p. I. di RSA anziani (R2), n. 20 p. I. di RSA nucleo Alzheimer (R2D) e n. 28 p. I. di casa protetta per anziani della struttura sanitaria privata denominata;

PRECISATO CHE il rinnovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il D.C.A. n. 197 del 12 luglio 2023 recante: "Programmazione della Rete territoriale in attuazione del D. M. n. 77 del 23 maggio 2022 e in sostituzione del DCA n. 65/2020";

VISTI:

-l'art. 14-*bis*, comma 2, della legge regionale n. 24/2008, per come introdotto dalla l. r. n. 22/2022;

-l'art. 8-*quater* del D. Lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii. "accreditamento istituzionale";

-la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

-la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

-il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;

-il D.C.A. n. 95/2019 recante Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;

-il D.D.G. n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";

-il DCA n. 62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;

- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;

- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;

- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d. lgs. 23/06/2011, n. 118);

- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d. lgs. 23/06/2011, n. 118);

-la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il d. lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Organismi;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-*quater* del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, prot.n. PR_RCUTG_Ingresso_0139990_20241213 relativa alla struttura sanitaria privata denominata Clinica Villa Vittoria S.r.l., con sede legale e operativa nel comune di Antonimina (RC), in via Cav. Ettore Ursino snc, località Bagni, P. IVA 01208350809, dalla quale si evince la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011;

PRECISATO che è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs n. 159/2011 per l'acquisizione della certificazione senza avere ricevuto riscontro sulla Banca dati Nazionale Antimafia, si procede sotto condizione risolutiva, provvedendo alla eventuale revoca dell'accreditamento, qualora dovessero comunicare informazioni

interdittive ai sensi del predetto Decreto legislativo;

ATTESO che, con nota prot. n. 798754 del 20/12/2024, il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare* ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale del Rappresentante Legale della summenzionata società alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, e acquisita agli atti, prot. n. 20723 del 13/01/2025, la documentazione dalla quale si evince che non sussistono cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTE:

- le autocertificazioni antimafia del legale rappresentante e dei soci della società istante, acquisite al prot. n. 7629 del 08/01/2025, nelle quali si dichiara la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d. lgs. 159/2011;

- l'autocertificazione relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. 7629 del 08/01/2025;

ACQUISITA la ricevuta di pagamento effettuato dalla Struttura sanitaria in questione in data 08/01/2025, dell'importo di € 4.054,39, acquisita agli atti al prot. n. 10347 del 08/01/2025, quale tassa di concessione regionale per il rinnovo dell'accreditamento per n. 20 p. l. di riabilitazione estensiva extraospedaliera, n. 20 p. l. di RSA anziani (R2), n. 20 p. l. di RSA nucleo Alzheimer (R2D) e n. 28 p. l. di casa protetta per anziani;

CONSIDERATO che la competenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 18/2011 e s.m.i., della somma di € 4.054,39 sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria, è del Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-*bis*, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario *ad acta*, dott. Roberto Occhiuto;

DECRET A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO:

-della riconversione/trasformazione di n. 40 p.l. di RSA (R2) in n. 20 posti letto di RSA Anziani e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Demenze (R2D), autorizzata e accreditata con DDG n. 300 del 12/01/2024 e DCA n. 30 del 05/02/2024;

- del verbale di verifica finale, redatto dall'Organismo Tecnicamente Accreditante, trasmesso con pec del 31/05/2023, acquisito al prot. n. 247049 di pari data, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività di interesse, ove si attesta il possesso dei requisiti per n. 20 p. l. di riabilitazione estensiva extraospedaliera, n. 20 p. l. di RSA anziani (R2), n. 20 p. l. di RSA nucleo Alzheimer (R2D) e n. 28 p. l. di casa protetta per anziani in capo alla struttura sanitaria privata denominata Clinica Villa Vittoria S.r.l., con sede legale e operativa nel comune di Antonimina (RC), in via Cav. Ettore Ursino snc, località Bagni, P. IVA 01208350809;

DI ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento avanzata dal Legale Rappresentante

della struttura sanitaria privata Clinica Villa Vittoria S.r.l., con sede legale e operativa nel comune di Antonimina (RC), in via Cav. Ettore Ursino snc, località Bagni, P. IVA 01208350809, acquisita al prot. n. 411275 del 14/12/2020, reiterata e integrata con nota prot. n. 267660 del 08/06/2022;

DI RINNOVARE, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento della struttura sanitaria privata denominata Clinica Villa Vittoria S.r.l., con sede legale e operativa nel comune di Antonimina (RC), in via Cav. Ettore Ursino snc, località Bagni, P. IVA 01208350809, per n. 20 p. l. di riabilitazione estensiva extraospedaliera, n. 20 p. l. di RSA anziani (R2), n. 20 p. l. di RSA nucleo Alzheimer (R2D) e n. 28 p. l. di casa protetta per anziani;

DI STABILIRE CHE:

- il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n. 24/2008;
- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si è tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;
- le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Salute e *Welfare* ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l. r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016);
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-*quater* del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e *Welfare*, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il successivo accertamento sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2024, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. - allegato 4.2;
- Settore Assistenza Territoriale – Salute nelle Carceri – Sistema delle Emergenze Urgenze;
- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

DI PRECISARE che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 3, comma 3 dell'Accordo del 17 dicembre 2009;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e *Welfare* per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della

legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

ROBERTA OLIVIERO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)